

**Pubblicato il 09/01/2019**

**Sent. n. 44/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2018, proposto da [omissi], rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Gallo, Cinzia Anna Chiapale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Enrico Gallo in Busca, via Umberto Primo 81;

contro

Comune di Fossano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Alessandro Sciolla in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 92;

per l'annullamento

-a) del provvedimento 18 gennaio 2018, prot. n. 2440 – notificato alla ricorrente il 23.1.2018 –, con il quale il Capo del Servizio Edilizia Privata della Città di Fossano ha comunicato che:

“per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria dovrà essere prodotta, presso l'Ufficio scrivente in unica soluzione e con lettera di trasmissione, la documentazione sottoelencata:

- copia della quietanza del versamento relativo all'oblazione ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 s.m.i., dell'importo di Euro 516,00 per ogni unità immobiliare oltre alla somma di Euro 516,00, per le parti comuni, per un totale di complessivi Euro 3.612,00 così come riportato sul documento di cui all'allegato “C” (...).”

In ossequio al principio di semplificazione del procedimento amministrativo, si comunica infine che le difformità riguardanti gli ampliamenti al di fuori della sagoma dell'edificio creano le circostanze di natura tecnico giuridica, ai sensi della L.R. 19/99, per la conservazione dell'immobile mediante l'applicazione dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.

A tal fine l'ufficio ha elaborato il calcolo della sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 34 che ammonta a complessivi Euro 111.685,22 (...);

-b) degli atti allegati al provvedimento 18.1.2018, ossia l'Allegato “A”, l'Allegato “B” e l'Allegato “C” (in particolare, nella parte in cui determina le sanzioni nei confronti della ricorrente);

-c) e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso al suddetto provvedimento 18.1.2018 e, in particolare:

- della determinazione 29.9.2014, n. 410, con la quale il Dirigente del Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici/Urbanistica Ambiente/Servizio Edilizia privata del Comune di Fossano ha stabilito che l'oblazione di cui all'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 sia applicata – comunque – “in misura non inferiore a Euro 516,00”;

- della deliberazione 27.10.2015, n. 355, con la quale la Giunta del Comune di Fossano: - ha individuato “la superficie convenzionale” come base per il calcolo della sanzione di cui all'art. 34 del DPR n. 380/2001 per le opere abusive realizzate su immobili a destinazione residenziale; -e ha

disposto che l'importo della sanzione di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 sia – comunque – “applicata una sanzione minima pari a Euro 2.000,00, sia per ciò che attiene le destinazioni residenziali che quelle non residenziali”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fossano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO**

Nel 1959 la ricorrente e il di lei marito hanno chiesto il rilascio del permesso di costruire per l'edificazione di un fabbricato urbano comprendente 6 alloggi nel Comune di Fossano.

Nel corso di recenti verifiche tecniche del complesso edificato veniva riscontrato che l'edificio è stato di fatto realizzato in posizione difforme da quanto autorizzato, con traslazione verso sud-est rispetto al progetto licenziato; la stessa ricorrente (ad oggi ancora proprietaria di due degli immobili) e gli ulteriori odierni proprietari depositavano quindi presso l'amministrazione una istanza di verifica di legittimità urbanistica.

Con il provvedimento oggi impugnato l'amministrazione ha suddiviso le difformità in due categorie: quelle suscettibili di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 e quelle fuori sagoma, non suscettibili di accertamento di conformità e sanzionate ai sensi dell'art. 34 del t.u. dell'edilizia. Quanto alle prime ha applicato, per ogni unità immobiliare, una sanzione pari ad € 516,00 oltre € 516,00 per le parti comuni e così complessivamente € 3612,00, di cui € 1032,00 a carico della ricorrente; quanto alle seconde ha determinato la sanzione complessiva in € 111.685,22, di cui € 24.818,08 a carico della ricorrente.

Lamenta parte ricorrente:

- 1) la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione; l'atto impugnato non giustificherebbe né la ritenuta non sanabilità del manufatto né l'applicazione dell'art. 34 del d.p.r. n. 380/2001;
- 2) la violazione dell'art. 34 del t.u. edilizia, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti; la traslazione non avrebbe comportato alcuna modifica della sagoma dell'edificio; sussisterebbe pertanto unicamente una lieve modifica della superficie coperta e del volume, pari a 3,6 mq di SUL e 4,80 mc di volume per l'immobile al piano rialzato e a 3,75 mq di SUL e 12,35 mc di volume per l'immobile al primo piano; l'amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione SUL e volumi autorizzati nel 1959; ammettendo che SUL e volumi in eccesso corrispondano a quanto indicato dalla ricorrente gli stessi sarebbero suscettibili di accertamento di conformità;
- 3) violazione dell'art. 34 del d.p.r. n. 380/2001 e della l. n. 392/78; eccesso di potere ed erronea valutazione di fatto; la sanzione applicata ai sensi dell'art. 34 del d.p.r. n. 380/2001 si fonderebbe su parametri errati, sia quanto all'applicato costo di costruzione sia quanto alla superficie considerata, pari a quella convenzionale e non a quella reale;
- 4) violazione di legge con riferimento all'art. 34 del t.u. edilizia e 21 della l. n. 392/1978; eccesso di potere, difetto di istruttoria e disparità di trattamento; la legge n. 392 del 1978 prevede che il costo di costruzione sia determinato tenendo conto dello stato di conservazione dell'immobile, espresso in coefficienti graduati; l'amministrazione ha applicato il coefficiente 1, corrispondente allo stato normale degli immobili, mentre avrebbe invece dovuto essere applicato il coefficiente relativo ad immobili mediocri;
- 5) violazione dell'art. 36 del d.p.r. n. 380/01 per il calcolo dell'oblazione per l'accertamento di conformità e della sanzione per la fiscalizzazione con applicazione di una soglia minima sanzionatoria

prevista rispettivamente nella determina dirigenziale n. 410/2014 e nella deliberazione di Giunta n. 355/2015; la previsione della soglia minima risulta tuttavia in contrasto con le previsioni di legge. Si è costituita l'amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso. Con ordinanza n. 173/2018 l'istanza cautelare è stata respinta. Con ordinanza n. 4942/18 del Consiglio di Stato l'appello cautelare è stato accolto. All'udienza del 18.12.2018 la causa è stata discussa e decisa nel merito.

## **DIRITTO**

Ritiene il collegio opportuna la previa individuazione in fatto degli abusi oggetto dell'istanza di accertamento di conformità.

Come si evince dalla stessa istanza prodotta dalla parte ricorrente le difformità rispetto ai titoli edilizi conseguiti sono di due tipi: da un lato per ogni singolo piano e/o appartamento vi è stata una limitata edificazione in esubero rispetto ai parametri di SUL e volume autorizzati con il permesso di costruire; dall'altro l'intero edificio è stato traslato rispetto all'edificazione prevista tant'è che, nelle rappresentazioni grafiche a corredo dell'istanza di sanatoria, le stesse parti interessate hanno evidenziato come difforme buona parte della sagoma dell'edificio in quanto oggetto di traslazione; il professionista incaricato ha poi dato atto che, per effetto della traslazione, non sono state rispettate le previste distanze dal confine e ha precisato che risulta tuttavia ad oggi usucapita la possibilità di collocarsi a minore distanza dal confine.

Pertanto, nella stessa rappresentazione delle parti, le difformità sono di due tipologie: limitati aumenti di volume e SUL e la traslazione dell'edificio. Come evidenziato dalla difesa dell'amministrazione anche la traslazione rappresenta una difformità che deve essere oggetto di sanatoria, posto che i titoli edilizi non vengono rilasciati in relazione a volumi e superfici astratti che le parti possono collocare a piacere sull'area di proprietà ma in relazione ad uno specifico immobile, come esattamente rappresentato nella documentazione che ha portato alla formazione del titolo.

Tanto premesso nelle proprie difese la parte, da un lato, sviluppa i conteggi delle porzioni abusive limitandosi a contemplare le limitate volumetrie/superfici edificate in esubero rispetto a quanto autorizzato, dall'altro dà atto della traslazione osservando che essa "non ha di per sé portato ad aumenti della superficie autorizzata" e considerandola del tutto irrilevante.

La ricorrente omltera dunque di considerare quella parte dei volumi sviluppati che, ancorchè "quantitativamente" autorizzata nel progetto approvato, non è stata licenziata lì dove effettivamente si trova. Per la parte al di fuori della sagoma autorizzata l'amministrazione ha quindi ritenuto trattarsi di volumi/superfici edificati in difformità dall'autorizzato. La tesi non può che essere condivisa salvo ritenere, come già evidenziato, che una volta conseguito un titolo edilizio sulla scorta di un determinato progetto, il privato possa modificare la collocazione dell'immobile a proprio piacimento, anche in difformità dal titolo.

Se tali sono le premesse in fatto è evidente come i conteggi sviluppati dalla ricorrente (che si limitano a considerare le superfici/volumi sviluppati oltre l'autorizzato per singoli immobili/aree ma non tengono conto delle porzioni edificate – ancorchè in conformità teorica alle dimensioni autorizzate – al di fuori della sagoma autorizzata) muovono da presupposti fallaci.

Così correttamente impostata la problematica occorre poi considerare che, come evidenziato dall'amministrazione e neppure contestato dalla ricorrente, l'indice di fabbricabilità fondiaria relativo al lotto per cui è causa è cambiato nel tempo; all'epoca del rilascio del permesso di costruire (1959) era possibile edificare in loco 1852,20 mc, oggetto appunto del titolo edilizio; il vigente art. 38 della NTA prevede invece un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 1,50 mc che, a fronte di 750 mq, sviluppa una volumetria massima edificabile pari a 1125 mc, con una riduzione rispetto a quanto era assentibile all'epoca pari a 727,20 mc.

E' poi pacifico che l'accertamento di conformità di un abuso edilizio disciplinato dall'art. 36 del d.p.r. n. 380/01 presuppone che i volumi abusivi siano conformi anche alla disciplina urbanistico edilizia vigente al momento di presentazione dell'istanza (nel caso di specie il 2017).

Ne risulta evidente che: i volumi autorizzati nel 1959 non sono in sostanza stati interamente “sfruttati” in relazione alla struttura come licenziata; l’edificio attualmente esistente trova legittimazione nel titolo del 1959 nel limite in cui è allo stesso del tutto conforme; la parte oggetto di traslazione non beneficia di alcun titolo autorizzatorio e, alla luce dei volumi complessivamente sviluppati sul terreno e del vigente indice di fabbricabilità, essa non sarebbe assentibile allo stato attuale, sicchè non può trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 36 del d.p.r. n. 380/01.

Così correttamente ricostruita la vicenda in fatto si osserva quanto segue.

Quanto all’asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato (primo motivo di ricorso) la censura è infondata; premesso che l’atto si inserisce in un iter procedimentale cui le stesse parti hanno dato impulso (sicchè è la stessa documentazione di parte che evidenzia, da un lato, l’intervenuta traslazione dell’edificio e, dall’altro, taluni limitati ampliamenti; l’amministrazione non ha modificato le difformità oggetto del procedimento limitandosi a fornirne il corretto inquadramento), l’atto impugnato chiaramente evidenzia l’insanabilità delle difformità “riguardanti gli ampliamenti al di fuori della sagoma dell’edificio”, per le quali richiama l’art. 34, dunque la fiscalizzazione, che presuppone la non applicabilità dell’accertamento di conformità. L’atto precisa anche i criteri (vincolati) dettati per calcolare le sanzioni e tiene conto delle superfici e dei volumi rappresentati nella pratica dalla stessa interessata, distinguendo gli importi a carico di ciascun proprietario. L’atto impugnato risulta quindi sufficientemente motivato.

Con la sola memoria depositata per il giudizio di merito parte ricorrente ha precisato che l’amministrazione avrebbe, più che omesso la motivazione, errato nella procedura in quanto avrebbe dovuto, in prima battuta, emettere un ordine di demolizione e solo successivamente applicare la fiscalizzazione; premesso che la censura non risulta posta in questi termini nel ricorso introduttivo sfugge l’interesse della parte a tale tipologia di contestazione. Come evidenziato dalla difesa dell’amministrazione sin dalla prima costituzione in giudizio la sussistenza dei presupposti di fatto che rendono, nella peculiarità del caso di specie, del tutto inapplicabile la sanzione demolitoria non ha trovato, sempre in fatto, contestazione alcuna; la censura di parte ricorrente, sviluppata in termini di correttezza del mero procedimento – si ribadisce- nella sola memoria conclusiva, risulta quindi inammissibile, salvo che la parte voglia sostenere che sia possibile, oltre che suo prioritario interesse, disporre il “taglio” di una porzione di facciata e strutture portanti di un edificio ad oggi neppure più interamente di sua proprietà. La scelta dell’amministrazione appare quindi non solo non pregiudizievole per l’interessata nè di fatto contestata nei suoi presupposti sostanziali ma addirittura necessaria.

Sempre nella memoria depositata per l’udienza di merito la parte invoca, per la prima volta in giudizio, un presunto indirizzo dell’amministrazione contenuto nella delibera G.C. n. 415/2014 volto a considerare legittime opere difformi dai titoli in determinate circostanze. La censura, come eccepito da controparte, è nuova e dunque inammissibile; per altro essa evoca una fattispecie non applicabile al caso di specie in quanto presuppone la sussistenza di atti ufficiali dell’amministrazione che confermino, al di là dei titoli edilizi, lo stato di fatto. La parte neppure si premura di individuare gli “atti ufficiali, univoci, incontrovertibili e afferibili” in cui l’amministrazione avrebbe confermato lo stato di fatto e richiesti dalla citata delibera.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere complessivamente respinto.

Il secondo motivo di ricorso muove dal presupposto, come già ampiamente illustrato erroneo, che la traslazione dell’edificio sia del tutto irrilevante ai fini dell’individuazione delle porzioni abusive dell’immobile e si limita a sviluppare conteggi che tengono unicamente conto delle porzioni pacificamente edificate in esubero rispetto all’autorizzato. Il Comune ha ampiamente chiarito che tutta la volumetria sviluppata in difformità dal progetto assentito deve invece considerarsi abusiva e, ad oggi, non assentibile; l’amministrazione ha applicato l’art. 36 del d.p.r. n. 380/01 limitatamente alle porzioni di edificato irrilevanti ai fini dei volumi e l’art. 34 in relazione alle restanti parti costituenti volumi all’attualità non assentibili. Parte ricorrente non confuta i singoli conteggi, limitandosi a muovere dall’erroneo presupposto dell’assoluta irrilevanza della traslazione; la censura non può essere condivisa nei presupposti e quindi nelle conclusioni.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta la quantificazione della sanzione di cui all'art. 34 del d.p.r. n. 380/01; in particolare la ricorrente sostiene che, al fine della determinazione del costo di costruzione, l'amministrazione avrebbe dovuto considerare il valore dettato dall'art. 14 della l. n. 392/78; l'amministrazione ha invece considerato i parametri dettati dal D.M. 19.12.1998.

La tesi contrasta con la soluzione accolta dalla maggioritaria giurisprudenza.

L'art. 34, ai fini della determinazione del costo di costruzione, rinvia in termini generali alla l. n. 392/78; il precedente art. 33, che richiama il medesimo parametro, chiarisce che, ai fini della quantificazione, deve tenersi conto "dell'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso", ossia esattamente la soluzione seguita dall'amministrazione che ha tenuto conto dell'ultimo D.M. approvato in materia.

Il regime delle sanzioni pecuniarie risponde al criterio del *tempus regit actum* e tiene conto della natura permanente dell'illecito edilizio "onde evitare che il responsabile dell'abuso possa ritrarre un indebito arricchimento per effetto dell'incremento del prezzo della costruzione successivo all'ultimazione dell'abuso e che la sanzione pecuniaria si concreti in un vantaggio economico rispetto all'alternativa costituita dalla sanzione demolitoria" (Tar Milano, sez. II, n. 568/2018; Tar Veneto, sez. II, n. 1114/2017; Tar Bari, sez. III, n. 877/2015; Cons. St., sez. IV n. 4943/2016). Pertanto la fiscalizzazione deve tener conto dei valori vigenti al momento di presentazione della domanda; d'altro canto lo stesso art. 34, benchè sinteticamente richiami la l. n. 392 senza espressamente citare i correlati D.M., si premura di distinguere gli immobili ad uso residenziale, per i quali opera il meccanismo in questione, e quelli ad uso non residenziale per i quali si prescrive di tener conto del valore venale determinato dall'Agenzia del territorio, evidentemente all'attualità. Una diversa lettura della disposizione, oltre ad indurre un inspiegabile disallineamento tra i parametri di computo dettati dall'art. 33 e quelli dettati dall'art. 34, realizzerebbe anche una incomprensibile disparità di trattamento tra immobili ad uso non residenziale (valorizzati all'attualità) ed immobili ad uso residenziale il cui costo di costruzione resterebbe cristallizzato a valori oggi datati di circa 40 anni.

In senso conforme a quanto qui affermato risulta essersi espressa anche la sentenza Cons. St. sez. VI n. 3633/2018, che inopinatamente la parte ricorrente cita quale precedente a proprio favore.

Sempre con riferimento alla quantificazione della sanzione la ricorrente lamenta poi che l'amministrazione abbia tenuto conto della superficie convenzionale e non di quella reale; come evidenziato tuttavia dall'amministrazione (senza sul punto replica alcuna da parte della ricorrente) l'applicazione del criterio della superficie convenzionale risulta più favorevole alla parte privata che si vedrebbe altrimenti applicare una sanzione superiore.

Anche il terzo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

Con il quarto motivo di ricorso la parte contesta il coefficiente applicato dall'amministrazione per calcolare il costo di costruzione; in particolare l'amministrazione avrebbe considerato l'immobile in condizioni "normali" anzicchè "mediocri", parametro maggiormente aderente alla realtà. La parte afferma che la struttura sarebbe "fatiscente non attualmente abitabile". A corredo della proprie affermazioni non offre alcuna prova se non le fotografie anche allegate all'istanza di sanatoria che mostrano una palazzina con facciata e androne in buono stato di manutenzione e locali interni disabitati ma dotati di normali strutture e regolarmente intonacati e imbiancati. La contestazione non può trovare accoglimento.

Con l'ultimo motivo di ricorso la ricorrente si duole del fatto che, nell'applicazione dell'oblazione prevista dall'art. 36 del d.p.r. n. 380/01, l'amministrazione avrebbe applicato una soglia "minima" prevista da propri atti di indirizzo generale, impugnati quali atti presupposti. Rileva parte ricorrente come i criteri di computo della sanzione siano previsti per legge, legge che non autorizza l'amministrazione a fissare importi "minimi" eventualmente superiori a quanto deriverebbe dalla mera applicazione del criterio legale di computo.

Il "minimo" sanzionatorio ha trovato applicazione con riferimento all'oblazione comminata ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380/01 (nota protocollo n. 2440 del 18.1.2018, sub. doc. 4 di parte ricorrente, che richiama la D.D. n. 410/2014) e, quanto alla fiscalizzazione, in relazione alle parti comuni. Gli atti presupposti generali ed anche impugnati sono la determinazione del dirigente del dipartimento

LL.PP. n. 410 del 29.9.2014 (riferita all'art. 36 d.p.r. n. 380/01) e la deliberazione di Giunta Comunale n. 355/2015 (riferita alla fiscalizzazione) nelle parti in cui hanno individuato minimi sanzionatori.

Ritiene il collegio che la censura debba trovare accoglimento. Le sanzioni in questione trovano la loro disciplina legale negli artt. 36 e 34 del d.p.r. n. 380/2001, che individua puntualmente il criterio di calcolo delle stesse; è pur vero che il diverso art. 37, nel dettare la sanzione prevista per una serie di abusi cosiddetti "minori" (opere eseguite in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività), fissa un minimo edittale apparentemente disallineato ma resta il fatto che le sanzioni amministrative sono, in linea generale, soggette al principio di legalità. Se dunque legittimamente i comuni esercitano funzioni in tema di sanzioni edilizie, non pare al collegio che gli stessi possano, a fronte di un preciso disposto normativo che individua i criteri di calcolo delle sanzioni, introdurre sanzioni più gravose di quelle che risulterebbero dall'applicazione del criterio legale. Risultano pertanto illegittime tanto la D.D. n. 410/2014 che la delibera di Giunta Comunale n. 355/2015 nella sola parte in cui hanno fissato un minimo sanzionatorio e gli atti applicativi delle sanzioni irrogate alla ricorrente nella parte in cui hanno fatto applicazione di tali minimi.

Nel caso si specie la sanzione comminata ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380/01, secondo il criterio legale, ammonta ad € 499,02 per ogni unità immobiliare, anzichè € 516,00; pertanto, considerato che la ricorrente è titolare di due unità immobiliari la sanzione a tale titolo applicabile a suo carico ammonta ad € 998,04 anzichè € 1032,00; quanto alla sanzione applicata ai sensi dell'art. 34 del d.p.r. n. 380/01 solo la sanzione applicata per le parti comuni è stata determinata sulla scorta del minimo fissato in € 2000,00, mentre, in applicazione del criterio legale, essa ammonterebbe ad € 1702,11.

In definitiva, la sanzione applicata ai sensi dell'art. 36 del d.p.r. n. 380/01, deve essere ridotta di € 33,96, mentre la sanzione applicata ai sensi dell'art. 34 del d.p.r. n. 380/01 deve essere ridotta di € 297,98.

Il ricorso deve essere per il resto respinto.

In applicazione del principio della prevalente soccombenza le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere accollate per i due terzi a parte ricorrente; il restante terzo resta compensato.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione riducendo la sanzione ex art. 36 d.p.r. n. 380/01 a carico di parte ricorrente ad € 998,04 e la sanzione ex art. 34 d.p.r. 380/01 per le parti comuni ad € 1702,11;

annulla la D.D. n. 410/2014 e la delibera di Giunta Comunale n. 355/2015 limitatamente alla parte in cui individuano un minimo sanzionatorio;

respinge per il resto il ricorso;

condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente i due terzi (€ 2000,00) delle spese di lite, complessivamente liquidate in € 3000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie; compensa la restante parte (1/3 = € 1000,00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Malanetto

IL PRESIDENTE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO